

Classificazione dell'URAE

Processo: comunicaz. direz. e relaz. esterne

Macroattività: gest. rapporti con organismi interni /esterni

Attività: comunicazione

Tipologia: documentaz. da e per altri organismi *Protocollo:* SI

Fascicolo:

Sottofascicolo:

ALLE DIREZIONI REGIONALI

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI
DI TRENTO E BOLZANO

ALLA SEDE REGIONALE DI AOSTA

p.c. ALLA DIREZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE
E CONTROLLO

OGGETTO: Utilizzo dei servizi telematici INAIL per le comunicazioni con le imprese. Modulistica comunitaria: PD DA1. Precisazioni

In merito all'argomento in oggetto e facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si forniscono opportune precisazioni e chiarimenti circa i dubbi interpretativi relativamente all'istituto del distacco in Unione europea, che i relativi adempimenti previsti nell'utilizzo del servizio telematico.

L'Articolo 76 del Regolamento CE n. 883/2004 richiede agli Stati membri di promuovere lo scambio di esperienze e di migliori prassi amministrative al fine di realizzare un'applicazione uniforme della legge comunitaria. Tale principio è sostenuto, da un lato, dall'esigenza di consentire lo scambio di informazioni in maniera efficiente tra gli Istituti e, dall'altro, dall'esigenza di fornire ai cittadini ed ai datori di lavoro a fornire informazioni accurate e puntuali.

In conformità alle norme Comunitarie, i lavoratori che si muovono all'interno dell'Unione europea devono essere soggetti ad una sola legislazione di sicurezza sociale (principio della territorialità).

Al fine tuttavia di dare maggior impulso alla libertà di movimento di lavoratori e di servizi ed, inoltre, per evitare disguidi di natura amministrativa e contributiva/fiscale, le norme comunitarie permettono alcune eccezioni al principio generale a cui si è fatto riferimento.

L'eccezione principale è sorretta dall'esigenza di mantenere il legame di un lavoratore al regime di sicurezza sociale dello Stato Membro in cui opera l'impresa che lo impiega normalmente, in qualsiasi momento in cui il lavoratore interessato venga inviato da quella impresa in un altro Stato

Membro per un periodo di tempo limitato alla presenza di specifiche condizioni già indicate nella Circolare Inail n. 16 del 20 aprile 2010.

Tali situazioni – che esentano dal pagamento dei contributi assicurativi nello Stato di occupazione – meglio note come **distacco dei lavoratori**, sono regolate dall'Articolo 12 del Regolamento n. 883/2004.

Al riguardo, come già sottolineato in altre occasioni, il termine "distacco" ha – nell'ambito della normativa comunitaria – un significato più ampio rispetto alla legislazione italiana. Infatti, il termine è la traduzione dall'inglese "*posted*".

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui un assicurato in Italia si reca all'estero per motivi di lavoro e dovesse avere un infortunio sul lavoro, il possesso e, quindi, la presentazione dei Documenti Portabili alle Strutture competenti del paese in cui si trova, accelerano l'istruttoria ai fini – fra l'altro – della definizione del caso con l'erogazione delle relative indennità economiche.

Nell'ipotesi in cui la persona/lavoratore non fosse in possesso dei Documenti Portabili potrebbero realizzarsi tempi molto più lunghi per la definizione del caso, a svantaggio della stessa persona assicurata.

Inoltre, come già si verifica, l'Istituto dovrebbe sopportare spese ulteriori per il rimborso all'ente estero di prestazioni o controlli medico legali successivi all'infortunio che – invece – potrebbero essere effettuati dalla sede Inail competente.

Si precisa, comunque, che la mancata richiesta di un Documento Portabile da parte della azienda/lavoratore autonomo o persona assicurata, non comporta alcuna sanzione. Tale forma di richiesta è stata prevista in osservanza delle disposizioni relative all'entrata in vigore della procedura telematica.

Per quanto sopra si evidenzia, quindi, che se un lavoratore è:

1. trasferito e/o distaccato
 2. espleta l'attività essenzialmente muovendosi su più Paesi del territorio della U.E. (ad esempio autotrasportatori, marittimi o chi deve accedere presso più aziende dislocate in più Paesi U.E.),
- il datore di lavoro potrà richiedere alla Sede Inail competente per territorio ove ha sede legale l'azienda, il modulo PD DA1 da consegnare al lavoratore interessato.

In particolare, per le categorie di cui al sopra citato punto 2), trattandosi di lavoratori che svolgono attività lavorativa in più Paesi, il modulo PD DA1 può essere rilasciato anche con validità semestrale e/o annuale, tenuto conto del tipo di rapporto di lavoro tra il lavoratore e il

datore di lavoro (es. se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), nonché delle specifiche esigenze della ditta.

Pertanto il modulo va rilasciato dal processo "Aziende" della Sede territoriale: tale modulo autorizza la persona/lavoratore a richiedere l'assistenza sanitaria e altre prestazioni specifiche in natura di competenza dell'Inail in un altro paese dell'UE

Il modello DA1 sarà compilato e rilasciato dal processo "*Lavoratori*" della Sede territoriale nel caso in cui un assicurato Inail che già è titolare di diritti nei confronti dell'Istituto – quale un reddituario – intende trasferirsi in altro Paese membro: in questo caso il modulo PD DA1 deve essere presentato dall'interessato all'Istituto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del paese di destinazione (di residenza o soggiorno).

Si sottolinea – nuovamente – che copia del modulo PD DA1 dovrà essere inoltrato alla ASL territorialmente competente di residenza del lavoratore. Sarà cura delle sedi organizzare i flussi in base alle esigenze di ciascuna realtà operativa.

Si evidenzia, infine, di poter divulgare le suddette precisazioni ai datori di lavoro e/o loro rappresentanti in caso di richiesta di chiarimenti inoltrata al territorio.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Riccardo Chieppa